

STATUTO
DEL
CIRCOLO ITALIANO DI LOCARNO
(con revisione approvata dall'Assemblea del 26 aprile 1998)

Art. 1 E' costituita nella giurisdizione Consolare di Locarno un'associazione fra gli italiani sotto la denominazione di: **Circolo Italiano di Locarno** con sede in Locarno, Casa d'Italia.

Art. 2 L'Associazione é apolitica e aconfessionale; essa si ispira ai principi di democrazia, giustizia e libertà e di rispetto alla dignità umana e persegue lo scopo di affermare tra i connazionali e non, una solidarietà e comunanza di intenti che oltre ad avere uno scopo educativo, culturale e ricreativo, serve ad aiutare chi si trova nel bisogno.

Art. 3 L'Associazione non ha scopo di lucro; i proventi delle varie attività devono servire a realizzare gli scopi statutari:

- a) dai contributi dei soci;
- b) da eventuali sussidi governativi;
- c) da eventuali lasciti o donazioni di privati e di Enti;
- d) da introiti provenienti da iniziative promosse in suo favore;
- e) redditi patrimoniali, gestione d'esercizi, manifestazioni ricreative e culturali e attività connesse.

Art 4 I membri dell'Associazione si suddividono in soci sostenitori, soci e soci benemeriti:

- a) Sono Soci attivi con diritto di voto i cittadini italiani che versano al Circolo la quota sociale annua stabilita dall'assemblea;
- b) Sono Soci sostenitori senza diritto di voto i cittadini d'altre nazionalità che versano al Circolo, annualmente, come minimo la quota sociale
- c) Sono Soci benemeriti senza diritto di voto tutte quelle persone o Enti, non importa la nazionalità, che rendano segnalati servizi al Circolo Italiano, in particolare, ed alla collettività Italiana in generale o che abbiano versato un contributo non inferiore a Fr. 5'000.--.
- d) Tessera famiglia:
I Soci possono richiedere la Tessera Famiglia che vale per marito, moglie e figli minorenni.
Per i Soci attivi, la tessera famiglia da diritto all'espressione di un voto.

La Qualifica di Socio benemerito, su proposta del Consiglio Direttivo, viene concessa dall'assemblea dei soci.

Art. 5 Il numero dei soci è illimitato; sono ammessi come soci attivi i cittadini Italiani residenti nella Circoscrizione Consolare di Locarno, che ne facciano domanda e che non svolgono o hanno svolto attività contraria al Circolo Italiano o agli scopi che esso si prefigge.

La domanda di ammissione, firmata da 2 soci attivi, deve essere presentata per iscritto su apposito formulario al consiglio Direttivo il quale delibera a maggioranza.

In caso di motivata non accettazione, la domanda di ammissione, su richiesta del postulante, dovrà essere riproposta all'Assemblea dei Soci.

Art. 6 La qualità di socio si perde per deliberazione a maggioranza dell'Assemblea Sociale, su proposta del Consiglio Direttivo:

- a) per inadempienza alle disposizioni del presente statuto;
- b) per attività contraria e dannosa all'Associazione ed ai suoi fini;
- c) per manifesta indegnità, derivante da condanna conseguente a delitto di reato comune.

Art. 7 L'Assemblea sociale è l'organo superiore dell'Associazione.
L'Assemblea è composta da tutti i soci attivi.

Art. 8 L'Assemblea esercita il controllo sull'operato degli organi dell'Associazione; esamina e vota i bilanci ed omologa tutti gli atti interessanti i beni patrimoniali dell'Associazione.

Art. 9 La qualità di Socio si perde:

- a) Automaticamente: chi non paga la tessera per due anni consecutivi perde automaticamente e senza preavviso la qualità di Socio; eventuale riammissione avviene quale socio sostenitore.
- b) per attività contraria verso l'Associazione o ai fini che essa persegue o per ripetuto comportamento scorretto alle manifestazioni.
- c) per inadempienza alle disposizioni del presente statuto.
- d) per manifesta indegnità o condanna per reato comune.

Il Socio espulso dal Consiglio Direttivo può appellarsi all'Assemblea.

Art. 10 I soci possono essere convocati in Assemblea straordinaria dal Consiglio Direttivo o dagli organi previsti dal Codice Civile Svizzero ogni qualvolta essi lo ritengono opportuno e necessario all'interesse dell'Associazione; o quando ne facciano domanda motivata per iscritto almeno un quinto dei soci regolarmente iscritti.

Art. 11 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è aperta dal Presidente sociale o da chi vecei.
L'Assemblea nomina quindi l'Ufficio di Presidenza composta da un Presidente, da un Segretario e da due scrutatori.
L'adunanza è valida se sono presenti almeno un quinto dei soci.
Mancando in prima convocazione il numero legale, l'Assemblea potrà essere riunita in seconda convocazione anche mezz'ora dopo e potrà deliberare sull'ordine del giorno qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri eletti tra i Soci attivi che come tali hanno partecipato nei due anni precedenti l'elezione ad almeno un'assemblea e ad almeno una manifestazione del CIL per le quali sussiste l'obbligo dell'iscrizione.
L'iscrizione nel libro delle presenze deve essere richiesta dal Socio volta per volta.
Il Presidente ed i membri durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea; le cariche all'interno del Consiglio Direttivo vengono ripartite con votazione interna al Consiglio stesso.

- a) Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario-Cassiere sono eletti tra i Soci attivi da almeno tre anni.
- b) I rimanenti membri possono essere eletti tra i Soci stabilmente residenti nella Circoscrizione consolare di Locarno, iscritti al Circolo da almeno due anni.
- c) Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Il metodo di votazione verrà deciso di volta in volta.
- d) Il Consiglio Direttivo, con maggioranza di almeno 6 membri, può cooptare quali membri due persone di provata capacità, anche non Soci le quali partecipano ai lavori del Direttivo con diritto di voto.
Il mandato dei cooptati, scade contemporaneamente a quello del Consiglio Direttivo.
La carica nel Consiglio Direttivo è completamente gratuita.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Vicepresidente, il Segretario-Cassiere ed il Vicesegretario-Cassiere.

Il Consiglio ha collettivamente la rappresentanza giuridica dell'Associazione sia nei rapporti con i privati, sia nei rapporti con le pubbliche autorità, sia con le associazioni similari esistenti in Svizzera.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti assegnati dallo statuto e secondo i voti dell'Assemblea.

L'Associazione è vincolata dalla firma di due: del Presidente o da che ne fa le veci, e \ dal Segretario, sulla base di una delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo risponde di fronte all'Associazione del Patrimonio sociale e della sua utilizzazione secondo le disposizioni statutarie e di legge.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta scritta da almeno tre membri del Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio hanno validità se prese in presenza della metà più uno.

Art. 16 L'Assemblea all'atto della prima convocazione nomina due revisori dei conti. Il primo di essi rimane in carica due anni, l'altro un anno soltanto.

Essa elegge anche un revisore supplente nel caso in cui un revisore effettivo venisse a mancare.

Negli anni successivi l'Assemblea sociale nomina un solo revisore che dura in carica due anni consecutivi. I revisori dei conti possono essere rieletti al medesimo Ufficio dopo un triennio dalla loro ultima sostituzione.

Art. 17 L'Associazione potrà essere sciolta oltre che nei casi previsti dalla legge anche quanto i due terzi dei Soci attivi, in un'Assemblea a tal preciso scopo convocata, dichiarino che i fini ai quali il Circolo si spira non possono essere più oltre conseguiti, e votino lo scioglimento.

Nel caso di scioglimento del Circolo, le attività sociali saranno destinate a scopo di beneficenza ai soci del Circolo che risultino bisognosi di assistenza. e ad Associazioni italiane del Locarnese.

Spetta all'Assemblea di decidere se eventualmente una parte dei fondi potrà essere devoluta anche ai connazionali residenti nella giurisdizione Consolare di Locarno.

- Art. 18** L'anno amministrativo dell'Associazione incomincia con il 1. gennaio e termina con il 31 dicembre dell'anno medesimo.
- Art. 19** L'Associazione risponde di ogni suo impegno verso i terzi unicamente con il proprio patrimonio, esclusa qualsiasi responsabilità dei soci.
- Art. 20** Il presente statuto potrà venire modificato dietro proposta della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo o dietro istanza di un terzo dei soci attivi regolarmente iscritti e con l'approvazione dei due terzi dei soci presenti all'Assemblea.
Il testo delle proposte di modificazione dello Statuto deve essere notificato per iscritto ai Soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
- Art. 21** Per il buon andamento interno del Circolo, potranno eventualmente essere elaborati dei regolamenti a seconda dei casi e delle esigenze.
Detti regolamenti debbono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea sociale e possono essere deliberati a maggioranza semplice dei presenti.
- Art. 22** Norma transitoria:
I Soci effettivi ai sensi dello statuto del 12 settembre 1998, diventano soci attivi al momento dell'approvazione del presente statuto.
- Art. 23** Su quanto il presente Statuto non abbia specificatamente risposto, valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile Svizzero.

Approvato nell'Assemblea straordinaria del Circolo il 26 aprile 1998

Il Presidente:
Ing. Sebastiano Turnaturi

Il Segretario:
Stefano Cannuli

STATUTO
DEL
CIRCOLO ITALIANO DI LOCARNO
(con revisione approvata dall'Assemblea del 26 aprile 1998)

Art. 1 E' costituita nella giurisdizione Consolare di Locarno un'associazione fra gli italiani sotto la denominazione di: **Circolo Italiano di Locarno** con sede in Locarno, Casa d'Italia.

Art. 2 L'Associazione é apolitica e aconfessionale; essa si ispira ai principi di democrazia, giustizia e libertà e di rispetto alla dignità umana e persegue lo scopo di affermare tra i connazionali e non, una solidarietà e comunanza di intenti che oltre ad avere uno scopo educativo, culturale e ricreativo, serve ad aiutare chi si trova nel bisogno.

Art. 3 L'Associazione non ha scopo di lucro; i proventi delle varie attività devono servire a realizzare gli scopi statutari:

I proventi dell'Associazione sono costituiti:

- a) dai contributi dei soci;
- b) da eventuali sussidi governativi;
- c) da eventuali lasciti o donazioni di privati e di Enti;
- d) da introiti provenienti da iniziative promosse in suo favore;
- e) redditi patrimoniali, gestione d'esercizi, manifestazioni ricreative e culturali e attività connesse.

Art 4 Il Circolo Italiano si compone di soci effettivi, soci sostenitori e soci benemeriti:

- a) Sono Soci effettivi con diritto di voto i cittadini italiani che versano al Circolo la quota sociale annua stabilita dall'assemblea;
- b) Sono Soci sostenitori senza diritto di voto i cittadini d'altre nazionalità che versano al Circolo, annualmente, come minimo la quota sociale
- c) Sono Soci benemeriti senza diritto di voto tutte quelle persone o Enti, non importa la nazionalità, che rendano segnalati servizi al Circolo Italiano, in particolare, ed alla collettività Italiana in generale o che abbiano versato un contributo non inferiore a Fr. 5'000.--.

Tali benefattori saranno onorati con ricordo su apposite tavole oppure, quando se ne ravvisi l'opportunità, in più distinto modo deliberato dal Consiglio Direttivo.

d) Tessera famiglia:

I Soci possono richiedere la Tessera Famiglia che vale per marito, moglie e figli minorenni.

Per i Soci effettivi, la tessera famiglia da diritto all'espressione di un voto.

La Qualifica di Socio benemerito, su proposta del Consiglio Direttivo, viene concessa dall'assemblea dei soci.

Art. 5 Il numero dei soci è illimitato; sono ammessi come soci effettivi i cittadini Italiani residenti nella Circostrizione Consolare di Locarno, che ne facciano domanda e che non svolgono attività contraria al Circolo Italiano o agli scopi che esso si prefigge. La domanda di ammissione, firmata da 2 soci effettivi, deve essere presentata per iscritto su apposito formulario al consiglio Direttivo il quale delibera a maggioranza. In caso di motivata non accettazione, la domanda di ammissione, su richiesta del postulante, dovrà essere riproposta all'Assemblea dei Soci.

Art. 6 La qualità di Socio si perde:

- a) Automaticamente: chi non paga la tessera per due anni consecutivi perde automaticamente e senza preavviso la qualità di Socio; eventuale riammissione avviene quale socio sostenitore.
- b) per attività contraria verso l'Associazione o ai fini che essa persegue o per ripetuto comportamento scorretto alle manifestazioni.
- c) per inadempienza alle disposizioni del presente statuto.
- d) per manifesta indegnità o condanna per reato comune.

Il Socio espulso dal Consiglio Direttivo può appellarsi all'Assemblea.

Art. 7 L'Assemblea sociale è l'organo superiore dell'Associazione.
L'Assemblea è composta da tutti i soci.

Art. 8 L'Assemblea esercita il controllo sull'operato degli organi dell'Associazione; esamina e vota i bilanci ed omologa tutti gli atti interessanti i beni patrimoniali dell'Associazione.

Art. 9 I soci devono essere convocati in Assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro e non oltre il mese di aprile.
La convocazione dell'assemblea é fatta mediante invito scritto personalmente al socio almeno dieci giorni prima della data in cui ha luogo l'Assemblea.
Hanno diritto di voto tutti i soci effettivi che risultano regolarmente iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea Sociale

Art. 10 I soci possono essere convocati in Assemblea straordinaria dal Consiglio Direttivo o dagli organi previsti dal Codice Civile Svizzero ogni qualvolta essi lo ritengono opportuno e necessario all'interesse dell'Associazione; o quando ne facciano domanda motivata per iscritto almeno un quinto dei soci regolarmente iscritti.

Art. 11 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è aperta dal Presidente sociale o da chi veci.
L'Assemblea nomina quindi l'Ufficio di Presidenza composta da un Presidente, da un Segretario e da due scrutatori.
L'adunanza è valida se sono presenti almeno un quinto dei soci.
Mancando in prima convocazione il numero legale, l'Assemblea potrà essere riunita in seconda convocazione anche mezz'ora dopo e potrà deliberare sull'ordine del giorno qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri. Il Presidente ed i membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea, durano in carica due anni e possono essere rieletti.

- a) Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario-Cassiere sono eletti tra i Soci domiciliati iscritti al circolo da almeno tre anni.
- b) I rimanenti membri possono essere eletti tra i Soci stabilmente residenti nella Circoscrizione consolare di Locarno, iscritti al Circolo da almeno due anni.
- c) Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o a scrutinio segreto, il metodo di votazione verrà deciso di volta in volta.
- d) Il Consiglio Direttivo, con maggioranza di almeno 6 membri, può cooptare quali membri due persone di provata capacità, anche non Soci le quali partecipano ai lavori del Direttivo con diritto di voto.
Il mandato dei cooptati, scade contemporaneamente a quello del Consiglio Direttivo.
La carica nel Consiglio Direttivo è completamente gratuita.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Vicepresidente, il Segretario-Cassiere ed il Vicesegretario-Cassiere.

Il Consiglio ha collettivamente la rappresentanza giuridica dell'Associazione sia nei rapporti con i privati, sia nei rapporti con le pubbliche autorità, sia con le associazioni similari esistenti in Svizzera.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti assegnati dallo statuto e secondo i voti dell'Assemblea.

L'Associazione è vincolata dalla firma di due: del Presidente o da che ne fa le veci, e dal Segretario, sulla base di una delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo risponde di fronte all'Associazione del Patrimonio sociale e della sua utilizzazione secondo le disposizioni statutarie e di legge.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta scritta da almeno tre membri del Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio hanno validità se prese in presenza della metà più uno.

Art. 16 L'Assemblea all'atto della prima convocazione nomina due revisori dei conti. Il primo di essi rimane in carica due anni, l'altro un anno soltanto.

Negli anni successivi l'Assemblea sociale nomina un solo revisore che dura in carica due anni consecutivi. I revisori dei conti possono essere rieletti al medesimo Ufficio dopo un triennio dalla loro ultima sostituzione.

Essa elegge anche un revisore supplente nel caso in cui un revisore effettivo venisse a mancare.

Art. 17 L'Associazione potrà essere sciolta oltre che nei casi previsti dalla legge anche quando i due terzi dei Soci effettivi, in un'Assemblea a tal preciso scopo convocata, dichiarino che i fini ai quali il Circolo si spira non possono essere più oltre conseguiti, e votino lo scioglimento.

Nel caso di scioglimento del Circolo, le attività sociali saranno destinate a scopo di beneficenza ai soci del Circolo che risultino bisognosi di assistenza, e ad Associazioni italiane del Locarnese.

Spetta all'Assemblea di decidere se eventualmente una parte dei fondi potrà essere devoluta anche ai connazionali residenti nella giurisdizione Consolare di Locarno.

- Art. 18** L'anno amministrativo dell'Associazione incomincia con il 1. gennaio e termina con il 31 dicembre dell'anno medesimo.
- Art. 19** L'Associazione risponde di ogni suo impegno verso i terzi unicamente con il proprio patrimonio, esclusa qualsiasi responsabilità dei soci.
- Art. 20** Il presente statuto potrà venire modificato dietro proposta della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo o dietro istanza di un terzo dei soci effettivi regolarmente iscritti e con l'approvazione dei due terzi dei soci presenti all'Assemblea.
Il testo delle proposte di modificazione dello Statuto deve essere notificato per iscritto ai Soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
- Art. 21** Per il buon andamento interno del Circolo, potranno eventualmente essere elaborati dei regolamenti a seconda dei casi e delle esigenze.
Detti regolamenti debbono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea sociale e possono essere deliberati seguendo la modalità indicata nel 2° capoverso dell'articolo 20.
- Art. 22** Nei diversi centri della giurisdizione consolare di Locarno, verranno nominati dei soci collaboratori.
- Art. 23** Su quanto il presente Statuto non abbia specificatamente risposto, valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile Svizzero.

Approvato nell'Assemblea del Circolo Italiano di Locarno il 26 aprile 1998

Il Presidente:
Ing. Sebastiano Turnaturi

Il Segretario:
Stefano Cannuli